

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

N. 600

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori THALER AUSSERHOFER, PETERLINI,
PINZGER e PERRIN**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 GIUGNO 2006

Modifiche alla normativa vigente in materia di elezione della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, in materia
di rappresentanza femminile in Parlamento

ONOREVOLI SENATORI. - Nella scorsa legislatura nonostante l'ampio e controverso dibattito che si è aperto sulla questione delle cosiddette «quote rose», non è stata varata alcuna disposizione normativa che equilibrasse le presenze di uomini e donne nelle liste elettorali.

Ogni tentativo, compiuto dalle donne parlamentari, di introdurre la questione modificando la legge elettorale nel corso dell'iter di approvazione di quel provvedimento è stato vano così come è fallito, a causa dell'atteggiamento di resistenza e di chiusura, l'estremo tentativo dell'allora Ministro delle Pari opportunità di incassare il consenso sulla sua proposta di legge presentata al termine della legislatura.

Il presente disegno di legge si propone di riaprire il dibattito sul tema della rappresentanza femminile in Parlamento.

Nei paesi moderni e nelle democrazie avanzate l'accesso a cariche importanti, anche in politica, da parte delle donne è un fatto del tutto normale. La percentuale di donne che siedono in quei Parlamenti è elevata ed in costante crescita. In diversi Paesi le donne sono alla guida dei loro governi.

L'esempio a noi più vicino è quello della Repubblica Federale Tedesca ove l'attuale cancelliere è la signora Angela Merkel.

La composizione di questo Parlamento nonostante sia stata applicata la nuova legge elettorale risulta ancora la fotografia di una situazione di fatto mortificante per le donne; e questa è la prova di una concezione maschilista obsoleta, ma ancora fortemente radicata, sia nei partiti che nel Parlamento, che vuole la donna relegata a ruoli marginali nella politica. Una concezione che urta contro il comune sentire e soprattutto contro le statistiche che dimostrano come le donne siano sempre più presenti a livelli di responsabilità nel mondo del lavoro, dell'industria, della cultura riscuotendo ovunque successo e apprezzamenti.

Con il presente disegno di legge si propone in sostanza di rimuovere tale concezione, che non fa onore ad un Paese moderno e democratico come il nostro e dare finalmente concreta attuazione al principio sancito dall'articolo 51 della Costituzione volto ad accrescere ed a riequilibrare la rappresentanza femminile nelle cariche elettive.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 18-*bis*, il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Ogni lista, all'atto della presentazione, è composta da un elenco di candidati, presentati secondo un determinato ordine in cui ogni genere non può essere rappresentato in una successione superiore a due ed in misura superiore ai due terzi dei candidati; in caso di quoziente frazionario si procede all'arrotondamento all'unità prossima. La lista è formata complessivamente da un numero di candidati non inferiore ad un terzo e non superiore ai seggi assegnati alla circoscrizione»;

b) all'articolo 22, primo comma, dopo il numero 6), è inserito il seguente:

«6-bis) dichiara inammissibili le liste che non rispettino i requisiti previsti dall'articolo 18-*bis*, comma 3, relativi all'alternanza e alla rappresentanza di genere;».

2. All'articolo 9 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, e successive modificazioni, il comma 4 è sostituito dai seguenti:

«4. Ogni lista, all'atto della presentazione, è composta da un elenco di candidati, presentati secondo un determinato ordine in cui ogni genere non può essere rappresentato in una successione superiore a due ed in misura superiore ai due terzi dei candidati; in

caso di quoziente frazionario si procede all'arrotondamento all'unità prossima. La lista è formata complessivamente da un numero di candidati non inferiore ad un terzo e non superiore ai seggi assegnati alla circoscrizione.

4-bis. Sono dichiarate inammissibili le liste che non rispettano i requisiti previsti dal comma 4 in merito all'alternanza e alla rappresentanza di genere».